



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 maggio 2012 (06.06)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0238 (COD)**

---

**10456/12  
ADD 1**

**ENER 195  
CODEC 1458**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Coreper

---

n. prop. Comm.: 13943/11 ENER 283 CODEC 1406

---

Oggetto: Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia  
- *Approvazione del testo di compromesso finale*

---

Si allega per le delegazioni il testo consolidato del progetto di decisione.

**Progetto di**

***decisione del Parlamento europeo e del Consiglio***

**che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi  
intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia**

***(Testo rilevante ai fini del SEE)***

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

*previa consultazione* del Comitato delle regioni<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a informare *la Commissione*, a decorrere dal 1° gennaio 2012<sup>1</sup>, di tutti i loro accordi bilaterali in materia di energia, nuovi e vigenti, con i paesi terzi. È opportuno che la Commissione renda disponibili tali informazioni a tutti gli altri Stati membri in una forma appropriata, tenendo conto dell'esigenza di tutela delle informazioni commercialmente sensibili.
- <sup>1</sup> (2) Il diritto dell'Unione<sup>1</sup> impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati o risultanti dagli atti delle istituzioni dell'Unione. È pertanto opportuno che gli Stati membri evitino o eliminino le incompatibilità fra il diritto dell'Unione e gli accordi internazionali conclusi fra Stati membri e paesi terzi.

---

<sup>2</sup> *Posizione del Parlamento europeo del... [(GU ...)] [non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale] e decisione del Consiglio del ...*

- (3) L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia prevede che l'energia importata nell'Unione **■** *sia* interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un mercato interno dell'energia che non funziona correttamente pone l'*Unione* in una posizione vulnerabile *e svantaggiosa* per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico *e rischia di compromettere i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei*. Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all'Unione di prendere misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali accordi *siano conformi* alla normativa dell'Unione e garantiscano effettivamente l'approvvigionamento energetico. *Detta trasparenza favorirebbe inoltre una più stretta cooperazione all'interno dell'UE nel settore delle relazioni esterne in materia di energia, nonché gli obiettivi più a lungo termine dell'Unione connessi all'energia, al clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.*
- (4) È opportuno che il nuovo meccanismo di scambio di informazioni riguardi soltanto gli accordi intergovernativi *che* incidono sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico *nell'Unione* in quanto questi due aspetti sono intrinsecamente collegati. *La valutazione iniziale riguardo al fatto se un accordo intergovernativo, o un altro testo al quale un accordo intergovernativo faccia esplicito riferimento, abbia ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione dovrebbe spettare agli Stati membri; in caso di dubbio, uno Stato membro dovrebbe consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non incidono sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e pertanto non sono contemplati dal presente meccanismo di scambio delle informazioni.*

È opportuno che **il nuovo meccanismo di scambio di informazioni** comprenda in particolare tutti gli accordi intergovernativi che hanno un impatto sulla fornitura di gas, petrolio o elettricità, mediante infrastrutture fisse o che hanno un impatto sulla quantità di energia importata nell'Unione ■ .

- (5) È opportuno escludere dal sistema di scambio di informazioni istituito dalla presente decisione gli accordi intergovernativi che **devono** essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione, quali il [regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti<sup>3</sup>].
- (6) L'esenzione dall'obbligo di notifica menzionato non si dovrebbe applicare agli accordi intergovernativi che devono essere trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, **lettera a)** del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ■ <sup>4</sup>. Questi accordi intergovernativi con paesi terzi che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture del gas e sulle forniture di gas dovrebbero d'ora in poi essere notificati conformemente alle regole stabilite nella presente decisione. Al fine di evitare inutili doppioni, è opportuno ritenere che una notifica presentata ai sensi della presente decisione soddisfi l'obbligo di notifica di cui **all'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010**.

---

<sup>3</sup> [COM(2010) 344 definitivo, non ancora adottato].

<sup>4</sup> GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.

- (6 bis) *Gli accordi intergovernativi riguardanti materie di competenza del trattato Euratom non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.*
- (7) La presente decisione *non istituisce alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra enti commerciali* ■. *Tuttavia, essa non impedisce agli Stati membri di condividere con la Commissione su base volontaria accordi commerciali cui è fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi* ■. *Inoltre, poiché gli accordi commerciali potrebbero contenere disposizioni regolamentari, gli operatori commerciali che negoziano accordi commerciali con operatori di paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere alla Commissione indicazioni per evitare potenziali conflitti con il diritto dell'Unione.*
- (8) È opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione tutti gli *accordi intergovernativi vigenti*, ■ *indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che vengano applicati* in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna<sup>1</sup> *sul diritto dei trattati, e tutti i nuovi accordi intergovernativi.*
- (9) *Una maggiore trasparenza riguardo ad accordi futuri da negoziare o in corso di negoziato tra gli Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia potrebbe contribuire alla coerenza tra Stati membri, alla conformità con la legislazione dell'Unione o alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano l'opzione di informare* la Commissione in merito a *negoziati* concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche degli accordi intergovernativi vigenti. *In tal caso, la Commissione dovrebbe essere informata regolarmente in merito ai negoziati in corso. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.*

*La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice dietro sua richiesta, previa approvazione dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di chiedere alla Commissione di assisterli durante i loro negoziati con i paesi terzi. In tal caso, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza sul modo in cui evitare incompatibilità con il diritto dell'Unione e attirare l'attenzione sugli obiettivi della politica energetica dell'Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri.*

- (9 bis) La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi intergovernativi vigenti. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.*
- (10) Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed evitare potenziali conflitti con il diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere l'opzione di informare la Commissione, prima della conclusione di un nuovo accordo intergovernativo con un paese terzo, in merito all'accordo intergovernativo previsto. Se uno Stato membro che ha negoziato un accordo intergovernativo ha informato la Commissione in tal senso prima della chiusura dei negoziati e le ha trasmesso il progetto di accordo intergovernativo, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro del suo parere in merito alla compatibilità dell'accordo negoziato col diritto dell'Unione. La Commissione, conformemente all'articolo 258 del trattato, ha il diritto di avviare una procedura di infrazione qualora ritenga che uno Stato membro ha violato gli obblighi che gli sono imposti dal trattato.*

- (11) È opportuno trasmettere alla Commissione tutti gli accordi *intergovernativi* definitivi e ratificati oggetto della presente decisione per consentire che tutti gli altri Stati membri ne siano pienamente *informati*.
- (12) È opportuno che la Commissione metta tutte le informazioni pervenute a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico *sicuro*. È opportuno che la Commissione rispetti la richiesta da parte di Stati membri di trattare le informazioni ■ trasmesse come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. ***La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di confidenzialità e delle relative conseguenze giuridiche. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. ■***
- (12 bis) Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire una sintesi alla Commissione, affinché questa ne metta a parte gli altri Stati membri.***

(13) È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare pratiche ottimali. Sulla base di tali pratiche, è opportuno che la Commissione, *se del caso in collaborazione con il SEAE per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, sviluppi clausole modello da utilizzare* negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi. L'uso di tali clausole *modello* dovrebbe *mirare ad evitare* eventuali contrasti fra gli accordi intergovernativi e il diritto dell'Unione, *in particolare il diritto di concorrenza e la normativa sul mercato interno dell'energia, o gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto potrebbe essere adattato ad eventuali circostanze particolari.*

*(13 bis) Dal momento che esistono un mercato interno dell'energia e gli obiettivi della politica energetica dell'UE, gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto di tale strategia energetica comune e dei relativi obiettivi all'atto di negoziare accordi intergovernativi nel settore dell'energia che incidono sulla politica energetica dell'UE.*

(14) La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi nuovi e vigenti è mirata a consentire un migliore coordinamento nel settore dell'energia tra gli stessi Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione *e permettere alla Commissione di proporre soluzioni ai problemi identificati nel settore degli accordi intergovernativi.*

*La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione attraverso un forte ed efficace approccio coordinato nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori di energia.*

- (15) Il meccanismo per lo scambio di informazioni di cui alla presente decisione, *comprese le valutazioni che gli Stati membri devono effettuare nel quadro della sua attuazione, non incide* sull'applicazione delle norme dell'Unione relative alle infrazioni, *agli aiuti di stato* e alla concorrenza.

■

- (15 bis) *La Commissione dovrebbe valutare, al più tardi entro il 1° gennaio 2016, se la presente decisione è sufficiente ed efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia.*

- (16) *Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo degli effetti della presente decisione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*

## *Articolo 1*

### *Oggetto e campo di applicazione*

1. La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi, **di cui all'articolo 2, nel settore dell'energia al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno.**
2. **La presente decisione non si applica agli accordi intergovernativi** che sono già soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre procedure di notifica specifiche conformemente al diritto dell'Unione, **ad eccezione degli** accordi intergovernativi che devono essere **comunicati** alla Commissione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 994/2010.

## *Articolo 2*

### *Definizioni*

Ai fini della presente decisione si intende per:

1. **"accordo intergovernativo"**, ogni **accordo** giuridicamente vincolante fra di **uno o più** Stati membri e **uno o più** paesi terzi **che ha** ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE. **Tuttavia, se tale accordo contempla anche altri aspetti, costituiscono un "accordo intergovernativo" ai fini della presente decisione solo le disposizioni di detto accordo che riguardano l'energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia;**

2. "*accordo* intergovernativo vigente", *un accordo* intergovernativo entrato in vigore, o *applicato provvisoriamente*, prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

### *Articolo 3*

#### Scambio di informazioni fra la Commissione e gli Stati membri

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione, *tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi i loro allegati e tutte le modifiche apportate a tali accordi. Inoltre, qualora tali accordi facciano esplicito riferimento ad altri testi, gli Stati membri sottopongono anche questi ultimi purché presentino elementi aventi un'incidenza sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. Tuttavia gli accordi fra enti commerciali non sono soggetti a detto obbligo.*

Gli accordi intergovernativi *vigenti* già comunicati *alla Commissione* ai sensi dell'*articolo 13, paragrafo 6, lettera a)*, del regolamento (UE) n. 994/2010 **■** alla data di entrata in vigore della presente decisione, *e* che rispettano le prescrizioni del presente paragrafo, si considerano *presentati* ai fini della presente decisione.

*Si ritiene che una notifica presentata ai sensi della presente decisione soddisfi l'obbligo di notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010. Entro nove mesi dalla trasmissione degli accordi intergovernativi vigenti in tutti i loro elementi, compresi i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito riferimento e tutte le relative modifiche, la Commissione informa gli Stati membri interessati se dalla sua prima valutazione sono emersi dubbi circa la compatibilità con il diritto dell'Unione, in particolare con il diritto in materia di concorrenza e con la normativa sul mercato interno dell'energia dell'UE.*

*1 bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri informano la Commissione se parte degli accordi intergovernativi vigenti comunicati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010, debba considerarsi riservata e se le informazioni possano essere condivise con altri Stati membri.*

*2. Prima o durante i negoziati con un paese terzo relativi a un accordo intergovernativo o alle modifiche di un accordo intergovernativo vigente, uno Stato membro può comunicare per iscritto alla Commissione **gli obiettivi** dei negoziati, le disposizioni che saranno oggetto di negoziati e altre informazioni pertinenti. In **tal caso, lo** Stato membro interessato informa regolarmente la Commissione sui negoziati in corso.*

*Se la Commissione viene così informata, può fornire consulenza allo Stato membro che partecipa al negoziato su come evitare eventuali incompatibilità tra l'accordo intergovernativo negoziato e il diritto dell'Unione.*

*Inoltre, lo Stato membro interessato indica alla Commissione se tali informazioni possano essere condivise con tutti gli altri Stati membri; nel caso in cui le informazioni possono essere condivise, la Commissione mette i documenti pervenuti a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, ad eccezione delle parti riservate individuate ai sensi dell'articolo 3 bis.*

3. Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato sottopone *alla Commissione* l'accordo o la modifica dell'accordo, compresi *i suoi allegati*. *Inoltre, qualora tali accordi facciano esplicito riferimento ad altri testi, gli Stati membri sottopongono anche questi ultimi purché presentino elementi aventi un'incidenza sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. Tuttavia gli accordi fra enti commerciali non sono soggetti a detto obbligo.*
4. *Fatto salvo l'articolo 3 bis, la Commissione rende i documenti pervenuti ai sensi dei paragrafi 1, 1 bis e 3 accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro.*

5. *Tuttavia, se uno Stato membro chiede alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3 bis, di non rendere accessibile agli altri Stati membri un accordo intergovernativo vigente, una sua modifica o un nuovo accordo intergovernativo, esso mette a disposizione una sintesi delle informazioni trasmesse. Tale sintesi comporta almeno le seguenti informazioni: l'argomento, la finalità e il campo di applicazione dell'accordo intergovernativo, la sua durata e le parti contraenti nonché informazioni sui suoi elementi principali. La Commissione mette la sintesi a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.*

*Articolo 3 bis*

*Riservatezza*

1. *Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, uno Stato membro può indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività delle parti coinvolte, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri. La Commissione rispetta tali indicazioni.*
2. *Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni confidenziali sia rigorosamente riservato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni.*

#### *Articolo 4*

##### Assistenza della Commissione

*Se uno Stato membro informa la Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 di negoziati **con un paese terzo relativi a un accordo intergovernativo o alla modifica di** un accordo intergovernativo vigente, lo Stato membro può chiedere l'assistenza della Commissione in **detti negoziati** .*

*Su richiesta dello Stato membro interessato, o su richiesta della Commissione corredata dell'approvazione scritta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.*

*Se la Commissione partecipa in tal senso in qualità di osservatrice, può fornire consulenza allo Stato membro che partecipa al negoziato su come evitare eventuali incompatibilità tra l'accordo intergovernativo negoziato e il diritto dell'Unione.*

#### *Articolo 5*

##### *Valutazione della compatibilità*

- 1. All'atto di negoziare un accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente e qualora in base alla loro valutazione gli Stati membri non abbiano potuto giungere a una conclusione definitiva sulla compatibilità dell'accordo negoziato con il diritto dell'Unione, essi ne informano la Commissione prima della chiusura dei negoziati e le trasmettono il progetto di accordo o di modifica. Se la Commissione viene così informata, informa lo Stato membro interessato, fino a quattro settimane dalla data di ricevimento da parte di detto Stato membro del progetto di accordo o di modifica in questione, ivi compresi i suoi allegati, di ogni eventuale dubbio sulla compatibilità dell'accordo negoziato con il diritto dell'Unione. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tale periodo, si considera che la Commissione non abbia sollevato dubbi.*

2. *Nel caso in cui la Commissione sollevi dubbi, informa lo Stato membro interessato del suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo o di modifica in questione con il diritto dell'Unione entro 10 settimane dalla data di ricevimento. Previa approvazione dello Stato membro interessato, il periodo d'esame può essere esteso. In assenza di un parere della Commissione entro il periodo di esame, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.*
3. *Per quanto riguarda i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, sono abbreviati in accordo con la Commissione se lo giustificano le circostanze.*

#### *Articolo 6*

#### Coordinamento *tra* gli Stati membri

■ La Commissione agevola *e promuove* il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:

- a) esaminare l'evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi *e perseguire l'uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell'Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori;*
- b) individuare i problemi comuni in relazione ad accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi *e, se del caso, proporre soluzioni;*

- c) sulla base delle migliori prassi *e in consultazione con gli Stati membri, elaborare clausole modello facoltative che, se applicate, migliorino notevolmente* la conformità dei futuri accordi intergovernativi con la legislazione dell'UE nel settore dell'energia;



*c bis) sostenere ove appropriato lo sviluppo di accordi intergovernativi multilaterali che coinvolgano più Stati membri o l'Unione nel suo insieme.*

#### *Articolo 8*

#### *Relazioni e riesame*

1. *Entro il 1° gennaio 2016* la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. La relazione esamina in particolare *in quale misura* tale decisione *promuova* la conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi. *Essa valuta altresì l'adeguatezza del campo di applicazione della presente decisione e delle procedure in essa definite, nonché l'incidenza di dette procedure sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi.*

3. *Dopo la presentazione della prima relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 3, nel dovuto rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza di cui alla presente decisione.*

*Articolo 9*

*Entrata in vigore*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 10*

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a //...

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*